

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **129/1968** (ECLI:IT:COST:1968:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **21/11/1968**; Decisione del **16/12/1968**

Deposito del **20/12/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3045 3046**

Atti decisi:

N. 129

SENTENZA 16 DICEMBRE 1968

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 329 del 28 dicembre 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1967 dal pretore di Viareggio nel procedimento di esecuzione vertente tra l'Esattoria comunale di Viareggio e Pallesi Emma, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 24 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo promosso da Pallesi Emma, madre dell'esecutato Ongini Paolo, nei confronti dell'Esattoria comunale di Viareggio, il pretore di quella città, con ordinanza del 1 marzo 1967, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in relazione al combinato disposto degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Si assume nell'ordinanza che, sebbene il principio di eguaglianza debba ritenersi rispettato se norme diverse regolano situazioni diverse, non potrebbe, tuttavia, il legislatore dettare norme differenti in relazione alle sole condizioni personali dei cittadini, in tema di facoltà di agire in giudizio, dato che questa facoltà è riconosciuta a "tutti e sempre", rispettivamente dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Il pretore afferma di rendersi conto che la norma denunciata è preordinata al soddisfacimento di apprezzabili esigenze di sana amministrazione e di difesa dell'interesse pubblico contro possibili fraudolenti simulazioni dei debitori di imposta, ma soggiunge che tali ragioni di politica legislativa non sono sufficienti a sottrarre la disposizione al sindacato di legittimità costituzionale.

A riguardo rileva che "nel campo dei diritti privati" la legge ha adottato la limitazione dei mezzi di prova, con l'art. 621 del Codice di procedura civile, la cui norma discriminatoria troverebbe legittimo fondamento nell'art. 3 della Costituzione, analogamente a quella posta, nella materia fiscale, dalle lett. a e c dell'art. 207 del citato T.U., relativa all'impugnabilità dell'opposizione di terzo, per la particolare situazione dei beni assoggettati all'esecuzione (lett. a) e per il particolare rapporto preesistente fra il terzo ed il fisco (lett. c).

Secondo il pretore accade, invece, in conseguenza dell'applicazione della norma denunciata che, ove due beni mobili pignorati per esecuzione fiscale nella casa del debitore di imposta siano rivendicati l'uno da un terzo e l'altro da un prossimo congiunto del debitore, soltanto al primo è accordata la tutela giurisdizionale del diritto di proprietà, che è negata al secondo, in contrasto con le suindicate norme costituzionali.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1967.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Viareggio, è stata già esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la cui violazione, unitamente a quella del successivo art. 113, è stata posta a base delle attuali censure.

Per ciò che riguarda, pertanto, l'assunta violazione dei primi due citati articoli della Carta costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, non avendo l'ordinanza di rimessione addotto, né ravvisando la Corte argomenti che inducano ad adottare, una diversa soluzione.

La sentenza n. 42 del 1964, escludendo la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), ha aggiunto che la norma denunciata, in quanto determina l'oggetto sul quale può essere esercitata l'azione esecutiva dell'esattore, s'inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria; ha natura sostanziale; trova la sua ratio nella finalità - riaffermata dalla stessa ordinanza del pretore di Viareggio - di evitare fraudolenti simulazioni dirette a sottrarsi al pagamento delle imposte; ed ha il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i limiti del diritto di proprietà.

Sulla base di tali criteri (ai quali si richiamano le ordinanze nn. 105 e 106 del 1964, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione anche sotto il profilo testé indicato), la sentenza n. 93 dello stesso anno ha ritenuto insussistente la violazione del principio di eguaglianza, non considerando né arbitrario né ingiustificato il fatto che la norma denunciata escluda che all'esattore possa opporsi un diritto di proprietà su di un bene, lasciato nella casa di abitazione dal debitore di imposta, da chi sia con questo legato da un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Tali argomenti hanno come comune presupposto la natura sostanziale della disposizione denunciata, e, dal mometo che siffatta natura non è contestata neppure nell'ordinanza di rimessione, sono sufficienti ad escludere la fondatezza della questione anche con riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Invero, se allo scopo di garantire la realizzazione coattiva di un credito dell'Amministrazione finanziaria, la legge ha compresso un diritto soggettivo inerente alla proprietà del bene, sottoposto alla esecuzione esattoriale, non può essere poi invocata avverso quest'ultima una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.

Che poi la tutela prevista dall'art. 113 sussista nei limiti entro i quali nella specie siano presenti delle posizioni giuridiche soggettive ai sensi del diritto sostanziale, non può esser contestato, né lo è stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta con ordinanza del pretore di Viareggio 1 marzo 1967, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma, proposta con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.